

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-939 del 25/02/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale dell'AUA, adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5594 del 05/12/2019 (rilasciato all'interno del PAUR con D.G.R. n. 28 del 07/01/2020) con scadenza in data 07/01/2035, per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi di rottami ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Lombardia n. 1, Z.I. Quaderna, intestato alla società Tondini S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-954 del 24/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5594 del 05/12/2019 (rilasciato all'interno del PAUR Regionale con D.G.R. n. 28 del 07/01/2020 della Regione Emilia-Romagna) con scadenza di validità in data 07/01/2035, per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi di rottami ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Lombardia n. 1, Z.I. Quaderna, intestato alla società **Tondini S.p.A.**

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società Tondini S.p.A. (C.F. 01292860366 e P.IVA 03469040376) per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi di rottami ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Lombardia n. 1, Z.I. Quaderna, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5594 del 05/12/2019, con scadenza di validità in data 07/01/2035 e rilasciato all'interno del PAUR Regionale con D.G.R. n. 28 del 07/01/2020 della Regione Emilia-Romagna (successivamente rettificato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1985 del 30/04/2020 e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 1779 del 01/02/2021), inerente la modifica non sostanziale della matrice rifiuti e con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati B e C aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Tondini S.p.A. (C.F. 01292860366 e P.IVA 03469040376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Santa Margherita n. 6, per l'impianto sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Lombardia n. 1, Z.I. Quaderna, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 16/12/2020 (Prot. n. 17667) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice comunicazione in materia di rifiuti, in seguito alla richiesta d'inserimento della tipologia 5.1 per l'attività di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) con nuova definizione delle aree di stoccaggio denominate 53 e 54.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 75 del 04/01/2021 (pratica SUAP n. 646/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/01/2021 al PG/2021/776 e confluito nella **Pratica SINADOC 1491/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/10730 del 25/01/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1494 del 26/01/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/01/2021 al PG/2021/12249, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1813 del 01/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/02/2021 al PG/2021/15839, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 01/02/2020 Prot. SUAP n. 1791), nella quale la società ha dichiarato per la matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura che l'avvio della tipologia 5.1 non modifica la natura e la qualità dei reflui dello scarico autorizzato e non comporta effetti negativi e significativi sull'ambiente e per la matrice acustica che l'introduzione della nuova tipologia rifiuti per una quantità pari a 300 t/anno non comporta variazioni significative dal punto di vista acustico.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura e impatto acustico, preso atto che i Soggetti Competenti (Comune di Ozzano dell'Emilia, gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA S.p.A.), in regime di silenzio-assenso, non hanno evidenziato nulla di ostativo, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-5594 del 05/12/2019, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 07/01/2035**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.4.2.1 pari a € 26,00.
 - Allegato C - - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 24/02/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Tondini S.p.A.

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Lombardia n. 1, Z.I. Quaderna

ALLEGATO B

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Attestazione iscrizione

Si conferma l'iscrizione al n. **137647/2019** del 06/09/2019 del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi¹ alla società **Tondini S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Santa Margherita n. 6** (C.F. 01292860366 e P.IVA 03469040376) e con impianto sito in **Comune di Ozzano dell'Emilia, via Lombardia n. 1, Zona Industriale Quaderna**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R4-R13 – Classe 3**.

2. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

L'attività di gestione dei rifiuti, coerentemente alla comunicazione presentata (agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2019 al PG/2019/137647 e successive integrazioni), alla successiva comunicazione di modifica (agli atti di ARPAE-AACM in data 16/12/2020 al PG/2020/182562 e successive integrazioni) e al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) **Entro il 30/06/2021**, si richiede di aggiornare ed inviare ad ARPAE-AACM la planimetria gestionale (tav. 2B del 30/11/2020), eliminando l'area 54 originariamente prevista per lo stoccaggio della tipologia 5.1 con operazione di recupero R4.
- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di messa in riserva (R13)** che possono essere svolte sono le seguenti²:

¹ Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

² Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

			Quantità (t/a)	Capacità istantanea (m ³)
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	12.294	1.392
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa EER=100210-100299-120101-120102-120199- 150104-160117-170405-190102-190118-191001- 191202-200140		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe EER=100899-110501-110599-120103-120104- 120199-150104-170401-170402-170403-170404- 170406-170407-191002-191203-200140		
TIPOLOGIA	5.1	EER=160118-160122		

- c) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di messa in riserva (R13)**, pari a **12.294 tonnellate/anno**, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti, indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al DM 05/02/1998 e ss.mm.ii., non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al medesimo decreto.
- d) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. ed all'allegato 5 al medesimo decreto.
- e) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- f) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.
- g) Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine d'individuare materiali potenzialmente radioattivi.
- h) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di recupero dei metalli e dei composti metallici (R4)** che possono essere svolte sono le seguenti³:

			Quantità (t/a)	Capacità istantanea (m ³)
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R4	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	18.440	1.402
TIPOLOGIA	3.1.3 c	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa EER=100210-100299-120101-120102-120199- 150104-160117-170405-190102-190118- 191001-191202-200140		

³ Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

TIPOLOGIA	3.2.3 c	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe EER=100899-110501-110599-120103-120104- 120199-150104-170401-170402-170403- 170404-170406-170407-191002-191203- 200140		
-----------	---------	--	--	--

- i) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di recupero R4** è **pari a 18.440 tonnellate/anno**.
- j) La tipologie di rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al 05/02/1998 e ss.mm.ii. devono essere gestite ai sensi dei Regolamenti n. 333/2011/UE e n. 715/2013/UE, al fine di documentare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti dell'**attività di recupero R4**. In particolare i rottami dovranno rispettare le seguenti normative come da tabella sotto riportata al fine di documentare la produzione di EoW (End of Waste):

Rottami di ferro e acciaio	Regolamento n. 333/2011 UE
Rottami di alluminio e relative leghe	Regolamento n. 333/2011 UE
Rottami di rame e leghe di rame	Regolamento n. 715/2013 UE
Rottami di nichel, piombo, zinco ecc.	D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

- k) Per le tipologie di cui al punto 3.2 dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. che non rientrano nel campo dei regolamenti UE sopra richiamati, le **operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4)** dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta.
- l) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- m) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- n) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

3. Prescrizioni specifiche di gestione:

- a) In merito alla procedura per la gestione dei carichi respinti di Materie Prime Seconde (M.P.S.) indicata dall'attività si precisa che a seguito di un carico respinto di M.P.S. lo stesso diviene nuovamente rifiuto e dovrà essere trattato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii in merito alla gestione, trasporto, rintracciabilità, destino, ecc...
- b) Al fine di limitare quanto più possibile le emissioni di polveri diffuse derivanti dalle aree esterne di lavorazione, movimentazione rifiuti e mezzi dovranno essere previste adeguate operazioni di pulizia delle stesse al fine di mantenerle in un buono stato di manutenzione; unitamente alla pulizia delle caditoie/griglie/pozzetti presenti. I rifiuti generati da tale attività dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

4. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - AACM) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- d) Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,34 €** che vanno versate a favore di ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale.Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario Banca Unicredit S.p.A IT 05 T 02008 02435 000104059154.
- e) **L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹.**
- f) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione amministrativa è quella acquisita agli atti di ARPAE in data 06/09/2019 al PG/2019/137647 e ss.mm.ii. e in data 05/01/2021 al PG/2021/776 e ss.mm.ii., per quanto riguarda il lay-out gestionale di riferimento (Tav.

⁸Ai sensi del D.M. n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati.

⁹Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21/07/1998.

2B del 30/11/2020) è quello acquisito agli atti di ARPAE in data 16/12/2020 al PG/2020/182562 ed è consentita la messa in riserva (R13) per la tipologia 5.1. sola nell'area 53.

5. Descrizione dell'impianto

L'impianto autorizzato di via Lombardia n. 1, ricade all'interno del territorio comunale di Ozzano dell'Emilia nella zona industriale denominata Quaderna e lo sviluppo complessivo del centro di via Lombardia n. 1 ha un'estensione di 4.800 m².

Nel perimetro del centro sono presenti i seguenti edifici:

- Aree di deposito di materie prime che soddisfano i requisiti dei regolamenti UE 333/2011 e 715/2013: gli EoW sono depositati al coperto o allo scoperto e separate da quelle in cui si effettuano il trattamento e la messa in riserva di rifiuti. Dette aree possono subire modifiche in relazione alla richiesta del mercato.
- Area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero: i rifiuti risultanti dalle lavorazioni, sono depositati in cassoni e successivamente smaltiti.
- Area uffici: è presente un fabbricato su due livelli che ospita gli uffici commerciali e amministrativo e, nel medesimo edificio, è presente il terminale della pesa e controllo radioattività.
- Recinzioni: l'impianto di via Lombardia n. 1, nei lati est, ovest e nord sono presenti pannelli in cls ad un'altezza di 3 m. sul lato sud da cui si accede è presente muro altezza 50 cm. sovrastato da struttura metallica altezza 2 m. Ai lati ovest e sud è presente una cortina di verde che mitiga la presenza delle recinzioni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla comunicazione di attività delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 26530/2019 e Sinadoc n. 5130/2020).
- Documentazione Tecnica allegata alla comunicazione di modifica dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 1491/2021).

Pratica Sinadoc 1491/2021

Documento redatto in data 24/02/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Tondini S.p.A.

Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Lombardia n. 1, Z.I. Quaderna

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Tondini S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Ozzano dell'Emilia per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di rottami ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Visto il parere acustico con prescrizioni del Comune di Ozzano dell'Emilia con nota Prot. n. 26393 del 26/10/2019 (agli atti di ARPAE in data 28/10/2019 al PG/2019/165455).
- Vista la relazione acustica favorevole con prescrizione di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2019/171690 del 07/11/2019.
- Visto che è stata presentata in data 03/01/2021 dalla sig. ra Virginia Celentano, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Tondini S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“l'introduzione della nuova tipologia rifiuti per una quantità pari a 300 t/anno non comporta variazioni significative dal punto di vista acustico, in quanto la sorgente sonora introdotta da tale variazione corrisponde alla sola quota di traffico indotta stimabile cautelativamente in un mezzo giorno, il che dal punto di vista acustico si ritiene trascurabile. Inoltre l'operazione di carico scarico rifiuti è del tutto assimilabile a quelle già trattate e consecutiva ovvero si verifica a seguito di altre operazioni mai in contemporanea. Si ritengono pertanto valide le conclusioni del precedente studio che indicavano il rispetto normativo dell'impianto non essendo variate le sorgenti sonore”*.
- Visto che il Comune di Ozzano dell'Emilia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. Si applica la prescrizione acustica impartita dal Comune di Ozzano dell'Emilia con nota Prot. n. 26393 del 26/10/2019 con parere favorevole (pervenuto agli atti di ARPAE in data 28/10/2019 al PG/2019/165455), che rimanda alla relazione favorevole con prescrizione per la matrice acustica di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2019/171690 del 07/11/2019, riportata al seguente punto 2. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. A seguito della messa a regime dell'attività presso entrambe le aree di via Tolara e via Lombardia si prescrivono dei monitoraggi acustici (post-operam). Tali monitoraggi dovranno essere finalizzati a verificare il rispetto del limite di immissione differenziale presso i bersagli acustici già individuati nella DOIMA presentata. I risultati di tali monitoraggi, eseguiti in conformità al D.M. 16/03/1998, dovranno essere confrontati esclusivamente con i limiti di cui al D.P.R. 14/11/1997 a prescindere dai livelli già simulati.
3. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
4. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 3 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data febbraio 2018 dalla sig. ra Virginia Celentano, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Tondini S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 15/04/2019 al PG/2019/60563).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 03/01/2021 dalla sig. ra Virginia Celentano, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Tondini S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 01/02/2021 al PG/2021/15839).

Pratica Sinadoc 1491/2021

Documento redatto in data 24/02/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791344 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 22280/2019
Fascicolo 2018/DA0.06.09.10/2

AUA N. 71
DITTA TONDINI SPA
VIA LOMBARDIA, 1
OZZANO DELL'EMILIA
PRATICA SUAP 201/2019

Spett.li **ARPAE**
Area Autorizzazioni e Concessioni
metropolitana
Unità Autorizzazioni Ambientali
Area Prevenzione Ambientale metropolitana
aoobo@cert.arpa.emr.it

p.c. **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di rilascio di nuova AUA ricompresa nel provvedimento autorizzatorio unico regionale per l'immobile della Ditta "TONDINI SPA", sito in Via Lombardia n. 1 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 201/2019 – Registro n.ro 71/2019.

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – matrice autorizzazione scarichi e matrice acustica – ricompresa nel provvedimento autorizzatorio unico regionale pervenuta con nota prot. 22280 del 06/09/2019 e successive integrazioni, dal Sig. Tondini Mauro, C.F. TNDMRA57T17A944K rappresentante legale della Ditta "TONDINI SPA" avente sede legale a Bologna (BO) in Via Santa Margherita n. 6, cod. fisc. 01292860366, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Lombardia n. 1 con attività di lavorazione, stoccaggio e commercio di rottami metallici;

Valutato che:

- l'immobile della ditta è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Lombardia n. 1 e risulta identificato catastalmente al F. 23 Mapp. 1329 sub. 3-4-5;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato "ASPI – Ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere, totalmente o

prevalentemente edificati (artt. 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3) in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE, in quanto conforme dal punto di vista urbanistico, al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta “TONDINI SRL” in merito alle matrici scarichi e emissioni acustiche prodotte dall'immobile sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Lombardia n. 1, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite dagli organi di competenza HERA SPA e ARPAE a seguito delle valutazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi del 23/09/2019.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

*geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.